



Ufficio Tributario

Presidenza EPNV

Nazione Veneta Autodeterminata – Ente Popolare Nazione Veneta

(extraterritoriale) Via Pozzodipinto 41 Valvasone Arzene

<https://www.entepopolarenazioneveneta.com/>

<https://nazioneveneta-gov.org/>

Luogo Data

Spettabile:

.....
.....
.....
PEC:.....

e per notifica:

- Procura:

dipartimento2.procura.milano@giustiziacert.it

- Nucleo PEF di Milano:

mi1740000p@pec.gdf.it

- Banca d'Italia:

bancaditalia@pec.bancaditalia.it

sre.riv@pec.bancaditalia.it

In relazione al vostro preteso credito di € di cui alle vostre

richieste di pagamento saldo aggiornato della BOLLETTA di fornitura numero di Vs. riferimento
Pratica

Io sottoscritto/a C.F.,
residente in Via, salvis juribus,



PREMESSO CHE

La BCE è di proprietà delle banche centrali delle varie nazioni che compongono la UE, come la Banca d'Italia che, a sua volta, è di proprietà di banche private

<https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti/capitale/index.html?dotcache=refresh>

Analogamente alle altre banche centrali delle altre nazioni europee, ergo tutto il sistema bancario europeo ed italiano è quindi privato ed emette moneta FIAT senza alcun controvalore in oro o altri assets.

1 – Lo Stato, come pure BRI, BCE, EBA e KPMG, ammette e accetta la prassi con cui le banche commerciali creano moneta scritturale denominata e trattata come moneta legale (euro) nell'erogare prestiti e pagamenti (realizzando così un ricavo, seppur **non contabilizzato** e pertanto **sottratto all'imposizione tributaria**); recentemente abbiamo avuto anche l'ammissione da parte della Banca d'Italia, in persona di Carmelo Barbagallo, capo della Vigilanza; l'ammissione è avvenuta come risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Alessio Mattia Villarosa, nella commissione finanze congiunta Camera – Senato del 17/01/17: vedi video all'indirizzo:

<https://www.youtube.com/watch?v=WPmObU-V4lk> la prassi della creazione di “euro” allo scoperto, mediante mera registrazione contabile **FIAT**, è verità ufficiale.

2 – Nel modo suddetto le banche di credito (cioè non centrali) creano circa il 90% dello stock monetario; questo vale anche nell'Eurozona, sebbene il TFUE (art.128, c.1) riservi la creazione dell'euro al Sistema Europeo delle Banche Centrali; secondo i bollettini ufficiali della Banca d'Italia le banche di credito italiane creano mediamente 1.000 miliardi di euro l'anno (Supplemento al Bollettino statistico pubblicato dalla Banca d'Italia, “Moneta e banche”

https://www.bancaitalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2017-moneta/suppl_01_17.pdf in particolare Tavola 1.2.a;

http://aic.camera.it/aic/scheda.htm?_numero=5/11277&ramo=CAMERA&leg=17

<http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/05/04/le.17.bol0812.data20170504.com06.pdf>

<http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/05/04/le.17.bol0812.data20170504.com06.pdf>

3 – La BCE definisce la moneta creata contabilmente dalle banche non centrali (overnight deposits) come parte dell'aggregato monetario M1, assieme alle banconote, cioè alla moneta legale <<M1 is the



sum of currency in circulation and overnight deposits>>

https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/monetary_aggregates/html/index.en.html

E ancora: <<*Currency in circulation and overnight deposits are the most liquid instruments and form the narrow definition of money, referred to as M1*>>

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb199901_focus02.en.pdf

4 – Così anche la Banca Mondiale:

<https://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/accounting-view-money-money-equity-part-i> :

“Issuing legal tender involves transactions whereby money is sold in exchange for other assets...

The proceeds from money sales represent a form of income, specifically a “revenue income”.

Issuing legal tender thus generates income to the issuer. Under current accounting practices, this income is (incorrectly) unreported in the income statement of the central bank and instead (incorrectly) set aside under the central bank’s liabilities”.

Emettere moneta legale implica transazioni in cui la moneta è venduta in cambio di altri cespiti...

I ricavi da vendita di moneta rappresentano una forma di ricavo, specificamente un “ricavo da rendita”.

Nelle correnti pratiche contabili questo ricavo è (scorrettamente) non riportato nella dichiarazione dei redditi della Banca centrale, invece è (scorrettamente) messo da parte tra i “debiti” della banca centrale.

Passando alle banche di credito il blog della Banca Mondiale continua riconoscendo che effettivamente le banche di credito creano la moneta che prestano; quindi, non hanno bisogno di raccogliercela prima di prestarla. La moneta da loro creata costituisce, una volta ceduta ad altri soggetti, un potenziale debito, nel senso che il titolare di un attivo di conto o di un assegno, un potenziale debito, nel senso che il titolare di un attivo di conto corrente o di un assegno circolare potrebbe richiedere alla banca di pagarglielo in valuta legale, cioè banconote;

ma ciò avviene in misura minima, anche a causa delle restrizioni di legge all’uso di valuta legale, sicché in pratica la valenza debitoria per le banche è trascurabile.

Quindi nel bilancio la moneta creata dalle banche di credito dovrebbe essere contabilizzata come rendita, dedotta la quota cui realisticamente potrebbe essere preteso il pagamento in banconote.

Anche il sito della **Bank of England**, il 24/08/18, ha ammesso questa realtà e che le banche di credito creano i depositi, ossia gli attivi di conto corrente, ossia la moneta, senza bisogno che questa sia in esse depositata da terzi: *Banks, money and the zero lower bound* – Staff Working Paper No. 752, di Michael Kumhof and Xuan Wang, 24/08/18.

(<https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2018/banks-money-and-the-zero-lower-bound>).

Un paper della Cornell University (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3730608)

Nel novembre 2020 riconosce che i bilanci bancari sono redatti come se ci fosse ancora la riserva aurea a causa di giuristi e contabili che non hanno capito di dover adeguare la tenuta contabile dopo la fine dello Standard Aureo.

5 – Le istituzioni tributarie sono inadempienti al dovere di accertamento e tassazione dei redditi



da creazione monetaria suddetti e con tale impedimento cagionano al Paese e ai singoli cittadini un gravissimo danno; i dirigenti delle banche sono inadempienti al dovere di formulare bilanci corretti, di esporre ricavi e redditi da creazione monetaria e di pagare le tasse su di essi (le tasse sono dovute anche su redditi illegittimi).

6 – Questa facoltà delle banche non centrali di creare ed emettere euro scritturali (girali) in assegni di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa facoltà e in contrasto con l'art. 128 TFUE è riconosciuta in base al principio che tutto ciò che non è proibito, o riservato, è consentito e lecito (**Tribunale di Bolzano**, Ord. 06/09/16 resa nell'esecuzione forzata rg 216/14).

7 – Dato che gli Stati, le Banche Centrali e le altre istituzioni competenti permettono alle banche di credito di creare moneta denominata come euro in assenza di nome di legge che lo autorizzino e in deroga all'Art. 128 TFUE, in forza del principio di uguaglianza sancito dall'Art.3 della Costituzione, **TUTTI**, non solo le banche, possono creare denaro fiduciario denominato in euro (la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata ai possidenti i requisiti di legge)

8 – L'esistenza di denaro non bancario è specificatamente prevista nel documento del Fondo Monetario Internazionale del 20/12/2019, intitolato "Money Creation Fiat and Digital Currency Systems" a pag.10, Definizione 8: "Componenti dello stock totale di moneta" dove al punto 3 recita: "Denaro non bancario: tutte le forme di denaro socialmente accettato che non sono incluse nelle quantità elencate in (1) o (2)". Il documento è scaricabile qui:

<https://www.imf.org/en/Publications/WP/issues/2019/12/20/Money-Creation-in-Fiat-and-Digital-Currency-Systems-48843>

TENENDO CONTO CHE

"Nell'ordinamento italiano, d'altro canto, la dottrina più recente, e ormai anche la nostra suprema Corte in una sentenza particolarmente significativa, ritiene che la moneta scritturale deve essere ritenuta equivalente a quella contante ai fini solutori". Vittorio Santoro, in La valuta dei pagamenti e il servizio di conversione, p.1922 V. Cass. SS.UU. 18/12/2007, n. 26617, in Corr. Giur. 2008, 504.

https://www.academia.edu/22089282/La_valuta_dei_pagamenti_e_il_servizio_di_conversione

ribadita dal Tribunale di Cremona con Ordinanza 31 marzo 2017, causa RG2144/2016 **"ai fini dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie... il debitore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale... senza che il creditore possa rifiutarla senza giustificato motivo"**



Ufficio Tributario

Presidenza EPNV

PREMESSO QUESTO

Con la presente e con la scritturazione contabile di cui allego copia, in applicazione del principio enunciato dal suddetto Tribunale, cioè **al medesimo titolo e al medesimo modo in cui altri creano denaro, CREO:** euro scritturali e qui ve li bonifico, invitandovi a contabilizzarli correttamente subito, a estinzione del vostro preteso credito, senza alcun riconoscimento del medesimo e con riserva di contestarlo nell'*an* e nel *quantum*, richiedendo ogni spettante rimborso e risarcimento.

Cordiali saluti

Firmato Nome e Cognome

.....